



NOTAIO PRESBITERO ALDO
Via Benvenuti n. 7 - 10015 IVREA (TO)
Tel. 0125.627274 - Fax 0125.420899
e-mail: apresbitero@notariato.it

N. 42.559 Rep.

N. 21.198 Racc.

VERBALE

dell'Assemblea Straordinaria della Associazione
**"Società di mutuo soccorso fra gli operai di
Brosso"** con sede in Brosso.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 24
(ventiquattro) del mese di novembre.

In Brosso, in Via Montebello n. 2, in una sala al
piano terreno alle ore diciannove.

Avanti a me, Dottor Aldo PRESBITERO, Notaio alla
residenza di Ivrea ed iscritto presso il Collegio
Notarile di Ivrea è personalmente comparso il
Signor:

GILLIO Pier Vittorio, nato a Brosso il 2 gennaio
1952, residente a Vico Canavese, in frazione
Drusacco, via Bellino n. 12.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui
identità personale io Notaio sono certo, mi
dichiara di intervenire nel presente atto nella
sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
della Associazione **"Società di mutuo soccorso fra
gli operai di Brosso"** con sede in Brosso, in via
Montebello n. 2, Codice Fiscale 93029770018, e mi
da atto che è stata riunita in questo giorno,
luogo ed ora, a termini di Statuto, l'Assemblea
straordinaria della predetta Associazione per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

**Approvazione di un nuovo Statuto Sociale e
sostituzione del precedente**

A norma del vigente Statuto Sociale assume la
Presidenza dell'Assemblea esso comparente Signor
GILLIO Pier Vittorio e mi riconferma l'incarico di
redigere il verbale della Assemblea in funzione di
Segretario della stessa.

Il Presidente dell'Assemblea fa rilevare:

- che sono presenti personalmente o in base a
delega che rimarrà acquisita agli atti sociali
numero ventotto associati;
- che la convocazione della presente Assemblea è
stata effettuata a norma dello Statuto Sociale;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo;
- che pertanto l'assemblea è validamente
costituita ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
Sociale;

d i c h i a r a

che l'Assemblea è pienamente valida per deliberare
sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione di quanto

REGISTRATO

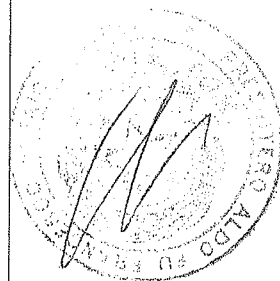
presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di TORINO II

il 09/12/2014

al n° 17946

serie 1T

con €. 245,00



posto all'ordine del giorno, fa rilevare che il Consiglio Direttivo ha ravvisato la necessità di sostituire integralmente il vigente Statuto della Associazione, fondata nel 1884 e successivamente modificata, della quale hanno fatto parte numerosi cittadini locali nel corso dei decenni. Per operare correttamente è necessario adeguare lo statuto alle mutate condizioni sociali e alle novità introdotte nel corso degli anni, tanto a livello di Costituzione quanto di normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alle leggi della regione Piemonte.-----
Si dà quindi lettura all'Assemblea del nuovo testo dello statuto. -----
Dopo breve discussione la proposta viene messa ai voti. -----
L'Assemblea con voto espresso per alzata di mano e alla unanimità, -----
----- d e l i b e r a -----
di sostituire lo Statuto Sociale assumendo pertanto un nuovo testo dello stesso, il quale documento, esibitomi dal comparente, previa lettura da me datane in Assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale e per tutti gli effetti di legge. -----
Null'altro essendovi a deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore diciannove e minuti primi trenta. -----
Questo atto, scritto parte di mia mano e parte a mano e con mezzo meccanico da persona di mia fiducia, è stato da me letto al comparente, il quale lo approva ed in conferma con me notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e quaranta. -----
Consta di un foglio impiegato, pagine tre e quanto contenuto nella quarta. -----
In originale firmato: -----
GILLIO Pier Vittorio-----
----- ALDO PRESBITERO NOTAIO -----

----- STATUTO -----

--SOCIETA' MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI BROSSO--

-----TITOLO I-----

-----Art. 1 - Denominazione - sede - durata-----

E' costituita in Brosso una società di mutuo soccorso con denominazione "Società di mutuo soccorso fra gli operai di Brosso" più brevemente denominata "SMS di Brosso". La società acquisisce personalità giuridica, quale società di mutuo soccorso ai sensi della Legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche e integrazioni.--

----- Art. 2 - sede e durata -----

La società di mutuo soccorso di Brosso ha sede legale in Brosso, Via Montebello n. 2.-----

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la società.-----

La sua durata è illimitata.-----

La società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziali, sociali, culturali o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla società di mutuo soccorso stessa.-----

La SMS di Brosso può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.-----

-----TITOLO II-----

-----Art. 3 - Scopo e oggetto-----

La SMS di Brosso ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.-----

La SMS di Brosso ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.-----

La SMS di Brosso si propone, in coerenza con gli artt. 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 di:-----

A) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi d'aiuto;-----

B) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;-----

C) svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;-----

D) erogare agli associati assistenze economiche in casi di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;-----

E) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;-----

F) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;-----

G) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari.-----

In particolare sarà possibile:-----

- stabilire rapporti con organi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale.;-----
- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario purchè in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886;
- promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;-----
- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.-----

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi

dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della società, così come il versamento dei relativi contributi.-----

-----TITOLO 3-----

-----Art. 4 - Soci-----

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti. -----

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali. -----

I soci possono essere: soci ordinari, soci promotori e soci sostenitori.-----

-----Art. 5 - Soci ordinari -----

Sono soci ordinari della società coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente in forma collettiva o in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni. -----

L'ammissione a socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.-----

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della società devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: cognome e nome, luogo di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.-----

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto. -----

I soci ordinari, secondo regolamento, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la società.-----

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento.-----

----- Art. 6 - Soci sostenitori -----

Sono soci sostenitori della società coloro che, persone fisiche o giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano promuovere l'attività della società attraverso contributi di varia natura. -----

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della società. -----

Gli enti promotori possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto e possono designare, tra i soci, un membro del Consiglio di Amministrazione. -----

----- Art. 7 - Obblighi dei soci -----

I soci sono tenuti a: -----

- a) rispettare lo statuto;-----
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione;--
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.-----

----- Art. 8 - Recesso -----

Il socio può recedere dalla società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della società. -----

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il socio non esercita la facoltà di recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. -----

Spetta al consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. -----

----- Art. 9 - Esclusione -----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi: -----

- a) inadempienza o inosservanza da parte del socio allo statuto e al regolamento;-----
- b) morosità del socio nel pagamento della quota associativa, contributi, premi etc.; -----
- c) comportamenti del socio dannosi in genere per la SMS di Brosso ed il suo funzionamento; -----
- d) quando non è più nella condizione di concorrere

al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 giorni dal ricevimento da parte del socio della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di esclusione.-----

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.-----

-----TITOLO 4-----

----- Art. 10. - Organi della società -----

Gli organi della società sono:-----

- a) Assemblea di soci; -----
- b) Consiglio di Amministrazione; -----
- c) Presidente;-----
- d) Organo di Controllo se ricorrono i presupposti di legge.'-----

----- Art. 11 - Assemblea generale dei soci -----

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea.-----

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.-----

Il socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.--

Ai soci enti mutualistici possono essere attribuiti più voti, ma non oltre due.-----

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Spetta all'assemblea ordinaria dei soci:-----

- A) approvare il bilancio economico annuale; -----
- B) eleggere il consiglio di amministrazione;-----
- C) approvare i regolamenti interni;-----
- D) nominare l'organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge; -----
- E) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio di Amministrazione almeno 90 giorni prima dell'assemblea;-----
- F) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.-----

Spetta all'assemblea straordinaria dei soci:-----

- 1) modificare lo Statuto;-----
- 2) procedere allo scioglimento della società nominando i liquidatori;-----
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.-----

---Art. 12 - Convocazione dell'assemblea dei soci---

La assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. -----

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della società e nelle solite bacheche, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso di assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e in caso di convocazione per scioglimento per lettera raccomandata. -----

L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea. -----

---- Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo ----
-----dell'assemblea dei soci.-----

Hanno diritto di voto nell'assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare l'assemblea senza diritto di intervento e di voto. -----

L'assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. -----

L'assemblea straordinaria è regolarmente, costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria

delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.-----

Le assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente della società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

----- Art. 14 - Sezione soci -----

I soci ordinari possono essere raggruppati in sezioni che costituiscano unità organica del corpo sociale.-----

Le sezioni hanno lo scopo: -----

A) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo;-----

B) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci; -----

C) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche. -----

Le modalità di funzionamento della sezione dei soci e la relativa governance verranno disciplinate da apposito regolamento. -----

----- Art. 15 - Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 (cinque) a 11 (undici) consiglieri.-----

Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre anni; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente; può nominare anche un segretario ed un tesoriere che possono essere soci non consiglieri.-----

Art. 16 - Compiti del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SMS di Brosso, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di: -----

A) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;-----



B) redigere il rendiconto annuale fissando corrispettivamente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni; -----

C) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche; -----

D) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale; -----

E) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; -----

F) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----

G) assumere e licenziare personale. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo di cui ne stabilisce il numero di componenti, i compiti e le funzioni. -----

Art.17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervengono almeno la metà dei componenti. -----

Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi. -----

Il consigliere particolarmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. -----

----- Art. 18 - Il Presidente -----

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le adunanze. -----

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui. -----

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS di Brosso davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vicepresidente più anziano. -----

-----Art. 19 - Organo di controllo-----

Ove si verificassero i presupposti di cui all'art. 2543, comma 1 C.C., la società procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo rinnovabile dura in carica 3 anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.-----

-----TITOLO V-----

Art. 20 - Esercizio sociale e rendiconto consuntivo
Il patrimonio della società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai soci.-----

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.-----

In caso dello scioglimento della società deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti in seconda convocazione, l'assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o al Comune di residenza della SMS stessa purchè il patrimonio sociale venga utilizzato esclusivamente a perseguire i fini del presente statuto o da quanto stabilito dalla legge 3818/1886.-----

-----Art. 21 - Lasciti e donazioni-----

I lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.-----

-----Art. 22 - Esercizio finanziario-----

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del collegio dei sindaci, ove esistente,

deve essere presentato all'approvazione
dell'assemblea dei soci entro il mese di giugno
dell'anno successivo a quello cui si riferisce. -----

----- Art. 23 - Clausola finale -----

Per ogni altra norma non contemplata nel presente
statuto si fa riferimento alle disposizioni delle
leggi speciali in materia, ed in particolare alla
legge 15 aprile 1886 n. 3818, sulle Società di
mutuo soccorso nonché alle norme del Codice Civile
in quanto applicabili. -----

In originale firmato: -----

GILLIO Pier Vittorio -----

----- ALDO PRESBITERO NOTAIO -----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FIRMATO A NORMA DI LEGGE

Scritta su *quattro* fogli

per uso *Fiscale*

IVREA, il *9 GEN. 2015*

